

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANI, RICERCA e università		
Servizio programmazione e gestione interventi formativi	lavoro@certregione.fvg.it formazione@regione.fvg.it tel + 39 040 3775298 fax + 39 040 3775092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37	

Decreto n° 801/LAVFOR del 15/04/2015

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL.
Direttive per la realizzazione di tirocini extracurricolari anche in
mobilità geografica sul territorio regionale, emanate con decreto n.
4793/LAVFOR.FP/2014. Terzo intervento correttivo.

Il Direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL;
- con il decreto n. 4793/LAVFOR.FP/2014 del 4 agosto 2014 è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL – *Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale*";
- con il decreto n. 8763/LAVFOR.FP/2014 del 12 dicembre 2014 è stato apportato il primo intervento correttivo alle menzionate direttive;
- con il decreto n. 8766/LAVFOR.FP/2014 del 12 dicembre 2014 è stato apportato il secondo intervento correttivo alle menzionate direttive

Evidenziato che nel quadro della cooperazione attuativa con i soggetti che collaborano all'attuazione di PIPOL è emersa l'opportunità di apportare modifiche e integrazioni alle direttive richiamate al fine di facilitare la realizzazione dei tirocini extracurricolari di cui alle direttive medesime e di correggere errori meramente materiali;

Ritenuto di provvedere in argomento;

Decreta

1. Con riferimento alle direttive emanate con decreto n. 4793/LAVFOR.FP/2014 e successive modifiche e integrazioni, è approvata la seguente modifica e integrazione al testo:
 - al paragrafo 2, secondo capoverso, primo alinea, le parole “di coloro che hanno il più alto indice di occupabilità” sono sostituite dalle parole “BASSA o MEDIA o ALTA”;
 - al paragrafo 2, secondo capoverso, secondo alinea, le parole “nelle restanti categorie di profilazione” sono sostituite dalle parole “nella categoria MOLTO ALTA”;
 - al paragrafo 2, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente: “Nel quadro della cooperazione attuativa e ove sussistano situazioni di carattere eccezionale, i Servizi per il lavoro delle Province e le ATI possono concordare una diversa configurazione del ruolo di soggetto promotore.”
 - al paragrafo 2, terzo capoverso, terzo alinea, le parole “di Trieste o di Udine” – secondo richiamo, sono sostituite dalle parole “della Provincia sul cui territorio è collocato il CPI scelto dal giovane in fase di registrazione ai fini della fase di accoglienza”;
 - al paragrafo 4, quart’ultimo capoverso, sono soppresse le parole “in giornate comprese”;
 - al paragrafo 5.4, quart’ultimo capoverso, le parole “sono effettuate” sono sostituite dalle parole “è effettuata”.

2. E’ approvato il testo coordinato delle direttive richiamate costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

Trieste, data del protocollo

Ileana Ferfaglia
firmato digitalmente



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL

DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI ANCHE IN MOBILITA' GEOGRAFICA SUL TERRITORIO REGIONALE

Testo coordinato – Aprile 2015



Premessa

Le presenti direttive disciplinano i tirocini extracurricolari realizzati nell'ambito di PIPOL¹ sul territorio regionale e finanziati, in particolare, dal Programma Operativo nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG² - e dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC - nazionale³.

1. Tirocini extracurricolari realizzati sul territorio regionale nell'ambito di PIPOL

I tirocini extracurricolari attivati all'interno di PIPOL e nell'ambito delle presenti direttive possono svolgersi sul territorio regionale e si rivolgono alle seguenti categorie di destinatari indicati da PIPOL medesimo:

- **FASCIA 2:** giovani NEET (Not in Education, Employment or Training, vale a dire i giovani che non studiano o non partecipano a un percorso di formazione o non sono impegnati in un'attività lavorativa) che non hanno compiuto i 30 anni di età;
- **FASCIA 3:** neo diplomati della scuola secondaria superiore e neoqualificati leFP che non hanno compiuto i 30 anni di età;
- **FASCIA 4:** giovani che non hanno compiuto i 30 anni di età, in possesso di un titolo di studio universitario;
- **FASCIA 5,** con specifico riferimento a:
 - lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali
 - lavoratori in CIGS a zero ore.

Ai fini di PIPOL:

- sono considerati neo diplomati o neo qualificati i giovani che si registrano per l'accesso ai servizi di PIPOL entro il 31 luglio dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del titolo;
- i giovani in possesso di titolo di studio universitario devono avere conseguito il titolo medesimo da non più di 12 mesi al momento della registrazione per l'accesso ai servizi di PIPOL.

Possono essere attivati tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento lavorativo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPRReg 13 settembre 2013, n. 166 e successive modifiche e integrazioni.

I tirocini finanziabili possono avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi per tutte le fasce d'utenza; nel caso in cui il soggetto ai sensi della normativa vigente possa usufruire di un tirocinio più lungo (vedi art. 9 del regolamento emanato con DPRReg n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni), l'indennità per i mesi successivi al sesto è totalmente a carico del soggetto ospitante.

¹ Il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL**, costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013. PIPOL è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731 del 17 aprile e successive modifiche e integrazioni

² PON. Il Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG, è il Programma, finanziato a valere sulla programmazione FSE 2014/2020 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di cui le Regioni e la Provincia autonoma di Trento costituiscono organismi intermedi. Il PON costituisce l'attuazione sul territorio italiano, con esclusione quindi della sola Provincia autonoma di Bolzano, delle indicazioni comunitarie volte a favorire l'occupazione giovanile e derivanti dalla comunicazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 Youth Employment Initiative – YEI - Iniziativa per l'occupazione giovanile e dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 Youth Guarantee - Garanzia per i giovani. Il PON è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)4969 dell'11 luglio 2014.

³ Il Piano di azione e coesione – PAC – è un programma di carattere nazionale nel quale sono confluiti parte dei finanziati dei Programmi Operativi regionali o nazionali della programmazione 2007/2013, con particolare riferimento alla quota nazionale di finanziamento. Nel caso in questione si tratta di risorse che derivano dal POR FESR 2007/2013 delle regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 4 mesi, non può successivamente essere richiesto un prolungamento a 5 o 6 mesi.

Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.

2. Soggetti promotori

Ai fini dell'ammissibilità a PIPOL, i soggetti promotori dei tirocini possono essere:

Destinatari delle FASCE 2 e 3:

- Servizi per il lavoro delle Province: con riferimento ai destinatari che, nell'ambito della profilazione dell'utenza realizzata nella fase di accoglienza, rientrano nella categoria⁴ BASSA o MEDIA o ALTA⁵;
- enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL: con riferimento ai destinatari che, nell'ambito della profilazione dell'utenza menzionata, rientrano⁶ nella categoria MOLTO ALTA.

Nel quadro della cooperazione attuativa e ove sussistano situazioni di carattere eccezionale, i Servizi per il lavoro delle Province e le ATI possono concordare una diversa configurazione del ruolo di soggetto promotore .

In tal senso il PAI che viene sottoscritto al termine della fase di accoglienza, ove preveda la realizzazione di un tirocinio, deve indicare il livello di profilazione e il soggetto promotore. Nel caso si tratti dell'ATI , non è richiesta in quel momento l'indicazione dell'ente di formazione facente parte dell'ATI che assumerà il ruolo di soggetto promotore.

Destinatari della FASCIA 4:

- relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Trieste: Università di Trieste
- relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Udine: Università di Udine.

Nelle due fattispecie sopraindicate le Università hanno titolo ad essere soggetto promotore solo qualora il tirocinio abbia inizio entro 12 mesi dal conseguimento del titolo universitario. Ove ciò non si verifichi, le Province subentrano alle Università nel ruolo di soggetto promotore: la Provincia di Trieste per quanto concerne i giovani inizialmente trattati dall'Università di Trieste; la Provincia di Udine per quanto riguarda i giovani inizialmente trattati dall'Università di Udine;

- relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso Università diverse da quelle di Trieste o di Udine: Servizi per il lavoro della Provincia sul cui territorio è collocato il CPI scelto dal giovane in fase di registrazione ai fini della fase di accoglienza.⁷

Destinatari della FASCIA 5: enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL.

Destinatari rientranti fra le persone maggiormente vulnerabili⁸:

- relativamente ai giovani: Servizi per il lavoro delle Province.

⁴ Eliminate le parole "di coloro che hanno il più alto indice di occupabilità"

⁵ Appartengono alla categoria con il più alto indice di occupabilità coloro ai quali nella di profilatura svolta nella fase di accoglienza viene assegnata la classificazione "BASSA". Le altre aree di classificazione sono le seguenti: "MEDIA", "ALTA", "MOLTO ALTA"

⁶ Eliminate le parole "nelle restanti categorie di profilazione"

⁷ Integrazione al testo approvata con decreto n. 8766/LAVFOR.FP/2014

⁸ Rientrano nella categoria delle persone maggiormente vulnerabili le sole persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 381/1991

È facoltà delle Province ricorrere a risorse diverse da quelle di PIPOL per il finanziamento di tirocini a favore di queste categorie di utenza. Le Province assicurano in ogni caso la tracciabilità del percorso seguito dal destinatario ai fini del monitoraggio complessivo di PIPOL.

- relativamente alla fascia 5: Enti di formazione accreditati per gli ambiti speciali facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL.

3. Tirocinanti

Ai fini dell'ammissibilità del tirocinio e con specifico riferimento ai giovani delle FASCE 2, 3, 4, il destinatario

- al momento della registrazione⁹:
 - non deve avere compiuto i 30 anni di età;
 - non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 181/2000;
 - non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione¹⁰;
 - deve risultare residente sul territorio italiano in un'area territoriale ammissibile al PON IOG
- al momento della sottoscrizione del PAI:
 - non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 181/2000;
 - non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione. La sussistenza di questo requisito deve essere dichiarata dal giovane al momento della sottoscrizione del PAI con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
 - deve risultare residente sul territorio italiano in un'area territoriale ammissibile al PON IOG.

I requisiti richiesti al momento della sottoscrizione del PAI devono essere mantenuti durante lo svolgimento del tirocinio. Eventuali variazioni devono essere comunicate dal tirocinante al soggetto promotore.

Ai fini dell'ammissibilità del tirocinio e con specifico riferimento ai destinatari della FASCIA 5, essi, al momento della registrazione, devono risultare disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, o in CIGS a zero ore e residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del PAI e mantenuti durante la realizzazione del tirocinio. Eventuali variazioni devono essere comunicate dal tirocinante al soggetto promotore.

Durante la fase di accoglienza, e con solo riferimento ai destinatari delle FASCE 2, 3, 4, il Centro per l'impiego competente provvede alla "profilatura" del tirocinante secondo le modalità definite a livello nazionale. Il livello di profilatura determina il compenso forfettario dovuto al soggetto promotore (con riferimento agli enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate o Università di Trieste o Università di Udine) a conclusione del tirocinio.

Infine, ai fini della ammissibilità del tirocinio e con riferimento ai destinatari rientranti in tutte le FASCE previste – 2, 3, 4, 5 –, la realizzazione del tirocinio deve essere prevista nel PAI sottoscritto al termine della fase di accoglienza.

Il soggetto promotore, prima della firma del progetto formativo, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 5 del D.P.Reg. 166/Pres/2014 ed attraverso il sistema PIPOL, controlla sulla SAP dell'aderente al progetto che il tirocinante ed il soggetto ospitante non abbiano precedenti rapporti di tirocinio o di lavoro.

⁹ La registrazione, come noto, avviene attraverso il portale www.retelavoro.regione.fvg.it o presso il portale www.garanziaigiovani.gov.it

¹⁰ La nota orientativa n. 5 (prot. 0056467/P/FP – 13 – 1 del 24 ottobre 2014 stabilisce che "hanno accesso a Garanzia Giovani FVG le persone che, oltre a rientrare nelle fasce di età previste, essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 181/2000 e non essere inseriti nel circuito educativo (scuola secondaria superiore o università), non partecipano ad un percorso di carattere formativo finanziato dalla Regione o dalla stessa riconosciuto... fra le attività di carattere formativo la cui frequenza impedisce l'accesso a Garanzia Giovani FVG rientrano anche i tirocini extracurricolari".

4. Presentazione del progetto formativo di tirocinio

Il tirocinio extracurricolare sul territorio regionale può rappresentare la sola misura a favore del destinatario del PAI ai fini dell'attuazione di PIPOL oppure può essere parte di un percorso più articolato definito nella fase di accoglienza sulla base della analisi della situazione/condizione soggettiva del destinatario medesimo.

In via indicativa, a titolo di supporto e accompagnamento all'attività svolta dagli operatori dei Centri per l'impiego e sulla base di quanto indicato dalla nota orientativa n. 2 (prot. 0051914/P/FP – 13 – 1 del 3 ottobre 2014) e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 28 novembre 2014, l'articolazione più ampia di un percorso complessivo della persona all'interno di PIPOL che veda nel tirocinio extracurricolare in regione la misura principale può essere la seguente:

MISURA ORIENTATIVA DI CARATTERE SPECIALISTICO	MISURA PRINCIPALE	MISURE ACCESSORIE
<ul style="list-style-type: none">– Orientamento specialistico (FASCIA 2 o 3)– Visite per la conoscenza e scoperta economica del territorio (FASCIA 2, 3, 4 o 5)– Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro (FASCIA 5) <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none">– il PAI può prevedere solo una misura orientativa di carattere specialistico– la previsione di una delle tre misure è eventuale, legata allo specifico fabbisogno della persona– ove prevista, la misura "Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro" deve essere propedeutica alle altre misure presenti nel PAI– ove prevista, la misura "Visite per la conoscenza e scoperta economica del territorio" può essere erogata al di fuori di un ordine prestabilito rispetto ad altre misure presenti nel patto di attivazione	Tirocinio extracurricolare in regione FVG	Operazioni formative per l'apprendimento permanente Note: <i>la partecipazione deve essere complementare alla misura principale, garantendo una migliore partecipazione al tirocinio.</i> <i>La misura deve essere erogata prima della partecipazione al tirocinio</i>

Entro 4 mesi dalla firma del PAI, nel caso in cui il tirocinio sia previsto come prima o unica misura di politica attiva del lavoro a favore della persona nel quadro di PIPOL, il soggetto promotore deve proporre al destinatario il tirocinio ed inserire il relativo progetto formativo nel sistema informatico.

Per quanto riguarda la durata del tirocinio, essa è computata in mesi, da 3 a 6, salve le specifiche indicazioni del paragrafo 1 in relazione all'articolo 9 del regolamento emanato con DPR n. 0166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni.

A partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al paragrafo 5.3.

A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre:

- mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre;
- mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre;
- mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre.

Ove la scadenza di una mensilità cada il 30 o 31 gennaio, la scadenza della mensilità successiva cade convenzionalmente il 28 febbraio (29 se anno bisestile).

Qualora nel mese di riferimento sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art.9 c. 3 (astensione obbligatoria per maternità; malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi, nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante) la conclusione del mese viene spostata del numero di giornate da recuperare.

Ad esempio mese mobile: 5 dicembre – 4 gennaio, chiusura aziendale 25 dicembre – 6 gennaio mese mobile da considerare: 5 dicembre – 19 gennaio. Il mese successivo sarà 20 gennaio – 19 febbraio.

La modalità di presentazione del progetto formativo si differenzia a seconda che il tirocinio sia rivolto ad un giovane appartenente alle FASCE 2, 3, 4 o ad una persona appartenente alla FASCIA 5.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per quanto riguarda le **FASCE 2, 3, 4**, va compilato l'apposito formulario presente sul portale regionale dei tirocini ("TIROCINI – Operazioni occupabilità") all'indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFGV/formazione-lavoro/tirocini-apprendistato/FOGLIA106/>

Al sistema si accede con le credenziali di login FVG abilitate all'utilizzo del sistema stesso. Per ottenere tale abilitazione il legale rappresentante del soggetto promotore delega i soggetti chiamati ad operare nel sistema.

Il formulario, oltre alle informazioni previste per il progetto formativo ai sensi del regolamento emanato con DPR n. 166/Pres./2013 e successive modifiche e integrazioni contiene anche una parte relativa ai dati finanziari che è reperibile nella sezione dedicata alle direttive finanziate alla voce "Tirocini extracurricolari DPR n. 166/Pres – PIPOL (fascia 2,3,4)".

Inserito il codice fiscale del tirocinante, vengono recuperati dal sistema informativo nome e cognome, la fascia attribuita in fase di conferma dell'adesione da parte dell'operatore del Centro per l'impiego e la profilatura/indice di svantaggio occupazionale e vengono inseriti inoltre gli altri dati necessari a soddisfare le informazioni obbligatorie da inserire nel progetto formativo ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento.

Non è possibile inserire un tirocinio per un soggetto non registrato a PIPOL o per il quale il tirocinio non sia stato previsto tra le azioni del PAI. Ove si verifichi tale situazione, il contributo finanziario di PIPOL non è ammissibile.

La presentazione dei progetti avviene con modalità a sportello quindicinale. I progetti presentati nella prima quindicina del mese verranno valutati entro la successiva quindicina.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per quanto riguarda la **FASCIA 5** va compilato il formulario reso disponibile sull'applicativo Web forma.

Ciascun progetto di tirocinio deve essere presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/web_forma. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti direttive nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione

dei dati personali”, all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

- a) cognome e nome
- b) codice fiscale
- c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di “problem solving” è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail:

assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione**.

Il formulario deve essere presentato nei termini di cui sopra, **pena l'esclusione dalla valutazione**, anche in forma cartacea, all'ufficio protocollo del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, via Nievo 20, Udine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

Tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Per quanto riguarda le **FASCE 2, 3, 4, 5:**

- entrambe le modalità di presentazione assolvono all'obbligo di comunicazione del progetto formativo previsto dall'art.4 c.4 del Reg. 166/2013 ss. Mod. ;
- la convenzione di tirocinio prevista dall'art.4 del regolamento emanato con DPR n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni va redatta secondo lo schema predisposto per i tirocini extracurricolari nel caso in cui riguardi tirocinanti appartenenti alle FASCE 2, 3, 4 e secondo lo schema predisposto per le work experience per quelli appartenenti alla FASCIA 5;
- il progetto formativo di tirocinio contiene anche i dati finanziari coerenti con la modalità di attuazione del progetto medesimo e nel quadro di riferimento di cui al paragrafo 5 – Gestione finanziaria;
- la sospensione del tirocinio è possibile nei soli casi previsti dall'art.9, comma3 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
 - b) nei periodi di malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi;
 - c) nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.

5. Gestione finanziaria

5.1 Remunerazione a risultato per il soggetto promotore

Qualora il tirocinio si rivolga ai giovani delle FASCE 2, 3, 4 ed il soggetto promotore risulti essere un ente di formazione aderente alle ATI selezionate o l'Università di Trieste o l'Università di Udine, nell'ambito del formulario per la presentazione del progetto formativo, alla voce di spesa B2.3 - Erogazione del servizio – è prevista la corresponsione di una remunerazione a risultato per il soggetto promotore a conclusione del tirocinio, secondo il seguente schema:

“Profilatura” relativa alla distanza dal mercato del lavoro del tirocinante	Remunerazione a risultato
BASSA	200 €
MEDIA	300 €
ALTA	400 €
MOLTO ALTA	500 €

Qualora il tirocinio si rivolga a lavoratori della FASCIA 5 ed il soggetto promotore risulti essere un ente di formazione aderente alle ATI selezionate, alla voce di spesa B2.3 - Erogazione del servizio - la remunerazione a risultato previsto per il promotore a conclusione del tirocinio è pari a euro 500,00.

Il compenso è erogato al soggetto promotore secondo le modalità indicate al paragrafo 12, da parte dei seguenti soggetti:

- con riferimento ai tirocini rivolti ai giovani appartenenti alle FASCE 2, 3, 4, dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
- con riferimento ai tirocini rivolti alle persone appartenenti alla FASCIA 5, dal Servizio.

5.2 Indennità di mobilità per il tirocinante

Qualora la sede di svolgimento risulti distante almeno 150 km dalla residenza del tirocinante, nell'ambito del formulario per la presentazione del progetto formativo, alla voce B2.4 – Sostegno all'utenza - viene inserito il costo dell'indennità di mobilità pari ad euro 500,00 al mese. Tale indennità di mobilità costituisce somma forfettaria.

L'indennità di mobilità è erogata nel caso in cui il tirocinante abbia frequentato il 70% delle ore mensili di tirocinio.

L'erogazione dell'indennità di mobilità è totalmente a carico di PIPOL.

5.3 Indennità di partecipazione per il tirocinante

Al tirocinante spetta una indennità di partecipazione al tirocinio.

In merito alla indennità di partecipazione al tirocinio, si evidenziano i seguenti aspetti:

- a) in base al regolamento emanato con DPR n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste nel modo seguente:

Ore presenza settimanali	Importo indennità mensile	Ore presenza settimanali	Importo indennità mensile
20	300	31	410
21	310	32	420
22	320	33	430
23	330	34	440
24	340	35	450
25	350	36	460
26	360	37	470
27	370	38	480
28	380	39	490
29	390	40	500
30	400		

- b) gli importi indicati nella tabella costituiscono l'indennità minima a beneficio del tirocinante;
- c) in relazione agli importi minimi sopraindicati, PIPOL interviene finanziariamente con un contributo pari al 70%. Il restante 30% rimane a carico del soggetto ospitante. Ove l'indennità risulti superiore a quanto indicato nella tabella, la parte aggiuntiva rimane a carico del soggetto ospitante. Pertanto, a titolo esemplificativo: qualora il tirocinio preveda una indennità mensile di euro 500 (derivante da una presenza media settimanale di 40 ore), euro 350 sono a carico di PIPOL mentre al soggetto ospitante spetta il versamento all'allievo della restante quota di euro 150. Ove il tirocinio, sulla base di un accordo intervenuto in fase di preparazione del tirocinio medesimo, preveda una indennità mensile di euro 600, l'onere finanziario a carico del soggetto ospitante sale a euro 250.

5.4 Erogazione delle indennità

Come indicato ai paragrafi 5.2 e 5.3, il tirocinante ha titolo al percepimento di due tipologie di indennità:

- indennità di mobilità, di carattere eventuale e connessa alla distanza esistente tra la sede di svolgimento del tirocinio e la località di residenza del tirocinante;
- indennità di partecipazione.

L'indennità di mobilità è totalmente a carico di PIPOL mentre l'indennità di partecipazione è a carico di PIPOL nella percentuale indicata al paragrafo 5.3.

Il pagamento della indennità a carico di PIPOL¹¹ è effettuata da INPS al tirocinante, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Regione, INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine il soggetto ospitante, anche attraverso la collaborazione del soggetto promotore, provvede a trasmettere al Servizio, via fax allo 040.3775092 o alla casella PEC lavoro@certregione.fvg.it, con cadenza mensile, copia del registro delle presenze del tirocinante. Il Servizio adempie al controllo relativo alla verifica dell'effettiva presenza del tirocinante ad almeno il 70% delle ore di presenza previste nel mese di riferimento.

Entro il giorno 10 di ciascun mese il Servizio fornisce a INPS, in esito al controllo svolto, l'autorizzazione alla erogazione al tirocinante dell'indennità spettante.

Il Servizio assicura il controllo e la comunicazione a INPS entro il 10 di ogni mese solo per la documentazione ricevuta entro il giorno 5 di ciascun mese.

¹¹ Eliminate le parole "sono effettuate"

6. Valutazione

Ogni progetto formativo di tirocinio è valutato sulla base dei seguenti criteri previsti dal sistema di ammissibilità approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del regolamento ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida:

- a) utilizzo corretto dei formulari predisposti dalla Regione;
- b) coerenza e qualità progettuale;
- c) coerenza finanziaria.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è causa di non approvazione dell'operazione.

Il Servizio, con apposito decreto del dirigente competente, approva gli elenchi delle operazioni ammesse al finanziamento e non ammesse al finanziamento con cadenza quindicinale. Il decreto di approvazione del progetto di tirocinio ha valore di firma del terzo finanziatore sul progetto formativo e sulla convenzione. È in ogni caso ammissibile l'avvio del tirocinio nel periodo che intercorre tra la sua presentazione al Servizio e l'adozione del decreto richiamato, previa assunzione di responsabilità da parte del soggetto promotore che deve essere trasmessa al Servizio prima o contestualmente all'avvio del tirocinio.

Inoltre, con riferimento a tutti i tirocini:

- qualora il termine per l'adozione dei suddetti decreti coincida con il sabato, la domenica o altra giornata festiva, il termine medesimo è posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
- i decreti di approvazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito dell'Amministrazione regionale (www.regione.fvg.it), alla voce "Formazione lavoro". La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare;
- i termini degli esiti della valutazione sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ogni istruttoria.

L'ufficio competente alla gestione complessiva dei progetti relativi alle FASCE 2 e 3 è l'ufficio di Trieste del Servizio, Via San Francesco 37; l'ufficio competente alla gestione complessiva dei progetti relativi alle FASCE 4 e 5 è l'ufficio di Udine del Servizio, via Nieveo 20.

7. Sedi di realizzazione

I tirocini di cui alle presenti direttive possono svolgersi presso datori di lavoro privati, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 del regolamento emanato con DPR n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni.

8. Ulteriori aspetti relativi alla gestione finanziaria dei tirocini

Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

9. Registri

Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito registro predisposto dal Servizio. Quest'ultimo provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di pagine del registro per tirocinio (frontespizio e pagina di registrazione della presenza numerate); il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, componendole delle pagine necessarie che vengono numerate.

10. Avvio del tirocinio

L'azienda ospitante è tenuta a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.

Con riferimento ai tirocini rivolti a utenza delle FASCE 2, 3, 4, il soggetto comunica, utilizzando l'apposito sistema informativo (TIROCINI – Operazioni occupabilità), entro 7 giorni di calendario, l'avvenuto avvio del tirocinio.

Con riferimento ai tirocini rivolti a utenza della FASCIA 5, il soggetto promotore deve seguire le procedure previste dal sistema web forma per l'avvio delle attività.

11. Gestione del tirocinio

Il soggetto promotore deve comunicare tutte le modifiche che intervengano rispetto al progetto iniziale. In particolare tali modifiche possono riguardare l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le proroghe, le sospensioni e le eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le ulteriori modifiche del progetto formativo sono gestite dal soggetto promotore e conservate unitamente al progetto formativo.

12. Conclusione del tirocinio e rendicontazione

Per quanto concerne i tirocini a favore dei giovani appartenenti alle FASCE 2, 3, 4, la conclusione del tirocinio viene comunicata dal soggetto promotore attraverso il portale "Tirocini – Operazioni occupabilità", nelle more della realizzazione della funzionalità la data di fine tirocinio andrà inserita nella sezione AZIONI del portale PIPOL, ovvero, per i soggetti abilitati all'utilizzo di Ergonet nel corrispondente campo data fine.

Per quanto riguarda invece i tirocini a favore dei lavoratori appartenenti alla FASCIA 5, la conclusione del tirocinio viene comunicata attraverso l'apposita modulistica.

Il tirocinio si conclude positivamente se il tirocinante ha effettivamente frequentato almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo.

È considerato positivamente concluso il tirocinio la cui chiusura anticipata derivi da una delle seguenti situazioni:

- permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
- gravi motivi familiari adeguatamente motivati che riguardino parenti di primo grado che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività avviata;
- collocazione lavorativa del tirocinante che non consente la prosecuzione del tirocinio, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

A fronte della positiva conclusione del tirocinio è ammissibile l'erogazione della remunerazione a risultato a favore del soggetto promotore di cui al paragrafo 5.1.

Ove il tirocinio si concluda anticipatamente per cause diverse da quelle sopraindicate, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione al Servizio. Gli eventuali importi relativi ad indennità di partecipazione erogate al tirocinante sono rendicontabili ove si verifichi l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nel mese o nei mesi di riferimento. Non è ammissibile il riconoscimento della remunerazione a risultato a favore del soggetto promotore in quanto somma erogata esclusivamente a titolo di rimborso a risultato.

Entro dieci giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto promotore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione inerente i tirocinanti rientranti nelle FASCE 2 o 3 e al Servizio, via Ippolito Nievo, 20, II piano, Udine quella relativa alla FASCIA 4 o 5. Tali termini e modalità di presentazione valgono anche per i tirocini che si concludono anticipatamente al di fuori delle cause giustificate sopraindicate.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) modello di rendicontazione predisposto dal Servizio;
- b) registro di presenza in originale;
- c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

13. Utilizzo dei loghi

Tutti i documenti (progetto formativo, registro ed attestati) e materiali prodotti ai fini della realizzazione dei tirocini extracurricolari nell'ambito di PIPOL devono recare i seguenti loghi:



Nel caso i tirocini siano specificamente rivolti ai destinatari delle FASCE 2, 3, 4, è richiesto anche l'utilizzo del seguente logo:



14. Entrata in vigore

Le disposizioni delle presenti direttive si applicano ai tirocini presentati dal 25 agosto 2014